



Copia Albo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 531

del 17/08/2023

Servizio Amministrativo

OGGETTO:

**CONVENZIONI CON CAAF CGIL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA SRL
PER PRATICHE ASSEGNO DI MATERNITA' E BONUS DISAGIO FISICO
- ANNI 2023 - 2024 - 2025.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale **ATTESTA** che copia del presente provvedimento e' posto in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **18/08/2023** al **02/09/2023**.

Saint-Vincent, li 18/08/2023

Il Segretario Comunale
F.to dott. MANTEGARI Riccardo

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Saint-Vincent, li 18/08/2023

Il Segretario Comunale
F.to dott. MANTEGARI Riccardo

OGGETTO:

CONVENZIONI CON CAAF CGIL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA SRL PER PRATICHE ASSEGNO DI MATERNITA' E BONUS DISAGIO FISICO - ANNI 2023 - 2024 - 2025.

CIG	Z343C2F78C	CODICE UFFICIO	UFESQB
-----	------------	----------------	--------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

RICHIAMATI:

- l'art. 46, comma 3 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il decreto n. 3 del 05/05/2021 con il quale il Sindaco conferisce l'incarico di Segretario Comunale di Saint-Vincent al dott. Riccardo Mantegari con decorrenza dal 06/05/2021 e fino alla scadenza naturale del mandato elettorale e comunque sino alla nomina del nuovo Segretario, nei termini di legge;

PREMESSO, per quanto attiene al c.d. "BONUS ENERGIA DISAGIO FISICO" di cui al DPCM 13/10/2016 (Tariffa sociale del servizio idrico integrato), che:

- il D.M. 28/12/2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- il D.L. 29/11/2008 n. 185/08 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), all'articolo 3, c.9 stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- i Comuni, ai sensi dell'art. 18 c.4 del D.M. 21/12/2000 n. 452 e ss.mm.ii., al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAAF;
- l'INPS, per l'alimentazione del sistema informativo ISEE, può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3, co. 3, lett. d) del DPR 22/07/1998, n. 322 (CAAF), ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;

PREMESSO per quanto attiene all'"ASSEGNO DI MATERNITÀ" e all'"ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE" che:

- il Comune, in base al D.M. 25/05/2001 n. 337:
 - o deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o nuclei familiari con tre figli minori, corredate dall'Attestazione ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), inviarla all'INPS e successivamente, solo previo specifico conferimento del mandato da parte del dichiarante, consegnare a quest'ultimo l'Attestazione;
 - o deve trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali sono stati concessi l'assegno di maternità e/o nuclei familiari con tre figli minori per il successivo pagamento e che intende affidare a terzi tale servizio sulla base di apposita convenzione;
- l'INPS, per l'alimentazione del sistema informativo ISEE, può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'art. 3, co. 3, lett. d) del DPR 22/07/1998, n. 322 (CAAF), ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione;

- il CAAF CGIL del Piemonte e Valle d'Aosta Srl, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00001;
- in base all'art. 11 del D.M. 31/05/1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAAF;

DATO ATTO:

- che il Dpcm del 5/12/2013 n.159 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- che ai sensi dell'art. 2, co.1 del Dpcm del 5/12/2013 n.159, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
- che ai sensi dell'articolo 10, co.6 del Dpcm del 5/12/2013 n.159, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale di cui all'art.32 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, o direttamente all' amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale é richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Inps competente per territorio;
- che l'INPS, ai sensi dell'art.11, co.4 del Dpcm del 5/12/2013 n.159 determina l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, rilasciando al dichiarante l'Attestazione ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi;
- che ai sensi all'art. 10 co.6 del Dpcm del 5/12/2013 n. 159 e dell'art. 2 co.2 del Decreto Interministeriale del 7/11/2014, il CAAF potrà consegnare al solo dichiarante l'Attestazione ISEE - ordinario o specifico - unicamente in caso di conferimento di specifico mandato;

CONSIDERATO che il Comune di Saint-Vincent, per ragioni di carattere operativo collegate sia alla professionalizzazione degli addetti all'ufficio comunale sia alla forza lavoro numericamente limitata, intende stipulare delle convenzioni con i CAAF, in supporto all'ufficio servizi scolastici e sociali comunale, affinché si possa garantire un adeguato servizio a tutta l'utenza;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 20/07/2021 con la quale si procedeva ad approvare gli schemi di convenzione del CAF CGIL relative agli assegni maternità - e bonus disagio fisico (richiesta tariffe sociali per la fornitura energia elettrica dai clienti domestici disagiati fisicamente, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e ai sensi del DPCM 13 ottobre 2016), in relazione:

- alla gestione dei dati inerenti la situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate;
- alla gestione delle pratiche finalizzate all'erogazione del bonus agli assegni maternità - e al bonus disagio fisico (richiesta tariffe sociali per la fornitura energia elettrica dai clienti domestici disagiati fisicamente, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e ai sensi del DPCM 13 ottobre 2016), ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e ai sensi del DPCM 13 ottobre 2016.

PRESO ATTO che le prestazioni erogate dal CAAF determinano un costo a carico del comune nella misura seguente:

- compenso per ogni domanda di assegno di maternità è di €. 16,00 più IVA, con adeguamento ISTAT annuale;

- compenso per ogni pratica di bonus disagio fisico trasmessa dal CAAF alla piattaforma SGATE riferita alla compensazione tariffaria per l'energia elettrica è di €. 16,00 più IVA, con adeguamento ISTAT annuale;

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23/02/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità da ultimo approvato, con modifiche, con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 26/06/2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/02/2023 con la quale si approvava la nota di aggiornamento al D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) 2023/2025 e il bilancio di previsione pluriennale 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 30/03/2023 con la quale si è approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) integrato con il Piano della performance 2023/2025 e si è provveduto alla contestuale assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di spesa;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI IMPEGNARE a favore di CAAF CGIL Piemonte e Valle d'Aosta Srl, con sede operativa ed amministrativa sita in Corso Brescia 69, 10152 Torino, C.F. e P.I. 06418720014, la somma **presunta annuale** di € 160,00 per il servizio di cui sopra, imputazione al bilancio di previsione 2023/2025, **esercizio di esigibilità 2023 – 2024 - 2025**, come di seguito specificato, come di seguito specificato:

CAPITOLO 1.03.03 CODICE 12.04.1 ART. 5

Anno 2023	160,00	1.03.03	12.04.1	5
Anno 2024	160,00	1.03.03	12.04.1	5
Anno 2025	160,00	1.03.03	12.04.1	5

2. DI SPECIFICARE che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Saint-Vincent UFESQB;
3. DI SPECIFICARE che:
 - ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente **Codice Identificativo di Gara (CIG): Z343C2F78C**
 - il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al **codice IPA del Comune di Saint-Vincent UFESQB**;
4. DI DARE ATTO:
 - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il Segretario comunale dott. Mantegari Riccardo, in premessa individuato;
 - che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti qui definito è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 - che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
 - agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
 - al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
6. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
 - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
 - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

Il Responsabile dell'istruttoria
Renata Quey

Il Responsabile del Servizio
dott. Riccardo Mantegari

